

Sez. 6, **Sentenza n. 20810** del 12/05/2010 Ud. (dep. 03/06/2010) Rv. 247395
Presidente: Di Virginio A. Estensore: Lanza L. Relatore: Lanza L. Imputato: Cola e altro. P.M. Mura A.(Conf.)
(Rigetta in parte, App. Roma, 07 maggio 2009)

673 PROVE - 003 diritto alla prova

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Reati di cui all'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen. - **Mutamento** del giudice - Acquisizione di dichiarazioni rese nello stesso processo innanzi a diverso giudice - Ammissibilità.

La disciplina di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen. è applicabile anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto **mutamento** della persona del giudice.

CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

Marco Torello Rollero e Antonello Cola ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha riformato parzialmente la sentenza 17 marzo 2005 del Tribunale di Roma per i reati D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 80 e 73 nei termini che verranno di seguito specificati.

1) la sentenza 7 maggio 2009 della Corte di appello di Roma impugnata.

La Corte di appello di Roma, decidendo sull'appello proposto contro la sentenza 17 marzo 2005 del Tribunale di Roma da Cola Antonello, Rollero Marco Torello ed altri:

- a) ha assolto tutti gli imputati, dal reato sub A) perché il fatto non sussiste;
- b) ha determinato per Rollero Marco Torello, per il residuo reato sub B) applicate le attenuanti generiche equivalenti, la pena in otto anni di reclusione e 40.000 Euro di multa;
- c) ha assolto il Cola anche dai reati, ex B) e D) per il primo, per non avere commesso il fatto e per il secondo, perché il fatto non sussiste ed ha eliminato le relative pene; ha dichiarato non doversi procedere, nei suoi confronti, in ordine al reato sub I) modificata l'imputazione, ex art. 468 c.p. in quella, ex art. 469 c.p., perché i reati sono estinti per prescrizione ed ha eliminato le relative pene; ha determinato infine, per i residui reati sub E) e F), esclusa, per quest'ultimo, la contestata aggravante, la pena in sei anni di reclusione ed Euro 30.000 di multa.

2) I motivi di impugnazione e la decisione della Corte di Cassazione.

2.1) Antonello Cola.

L'imputato è stato condannato, per i reati sub E) e F), esclusa, per quest'ultimo, la contestata aggravante, alla pena di sei anni di reclusione ed Euro 30.000 di multa.

Con un unico motivo di impugnazione si deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo che l'affermazione di responsabilità sarebbe stata sostenuta da una giustificazione contraddittoria, viziata da petizioni di principio, avuto anche riguardo: a) agli esiti della perquisizione nell'abitazione del Cola (assuntore abituale di cocaina) dopo l'uscita da essa del Gadaleda; b) ai limiti della concreta percezione degli eventi da parte del m.llo Signori ed alla deposizione del cap. Lano; c) alla non-corrispondenza tra stupefacente repertato al Cola e denaro in possesso del Gadaleda considerato che la coca all'ingrosso nel 1999 era di 40 milioni al Kg ed il costo al dettaglio pari al doppio e 20 grammi di cocaina avevano il prezzo di L. 1.600 mila; d) al luogo ove il Cola venne fermato il quale doveva considerarsi "al centro della sua direzione di marcia". Il motivo per come strutturato e sviluppato non supera il vaglio della ammissibilità.

... omissis ...

2.2 Marco Torello Rollero.

Con un primo motivo di impugnazione si deduce **inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione dell'art. 190 bis c.p.p. e art. 525 c.p.p., comma 2, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, finalizzata al riesame degli ufficiali di Polizia giudiziaria, quali erano stati escussi in collegio avente diversa composizione e con la giustificazione - ritenuta erronea - che nei procedimenti per fatti ex art. 51 c.p.p., comma 3 bis l'esame dei testi, che abbiano già reso dichiarazioni nel corso del dibattimento, può essere nuovamente ammesso soltanto ove riguardi fatti circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengano necessario sulla base di specifiche esigenze.** Interpretazione questa criticata appunto dal ricorrente posto che nella specie non era ipotizzarle alcuna dispersione della prova e che il mancato consenso prestato dalle parti alla rinnovazione degli atti mediante la sola lettura imponeva tale invocata rinnovazione.

Il motivo non ha fondamento attesa la correttezza logico-giuridica dell'argomentare dei giudici di merito. La disciplina di cui all'art. 190 bis c.p.p. (il quale prevede che nei processi di criminalità organizzata e negli altri indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, quando è richiesto l'esame di un teste o di un soggetto indicato dall'art. 210 c.p.p. e costoro abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, l'esame è ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario) si applica anche nella ipotesi di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice (Cass. Pen. Sez. 5, 31072/2001 Rv. 219635 Carta).

Va inoltre aggiunto che questa Corte ha pure ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis c.p.p., comma 1, per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 c.p.p., che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddicono tra le parti, atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova, particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione, e si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate (Cass. Pen. Sez. 6, 26119/2003 Rv. 228301 Cottone).

In conclusione: la disciplina dell'art. 190 bis c.p.p., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 c.p.p., comma 3 bis l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 c.p.p., che abbia già reso dichiarazioni "in dibattimento nel contraddittorio", è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice (Cass. Pen. Sez. 6, 6221/2006 Rv. 233087 Aglieri. Massime precedenti Conformi: N. 31072 del 2001 Rv. 219635, N. 26119 del 2003 Rv. 228300, N. 3406 del 2005 Rv. 231413. Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2 del 1999 Rv. 212395). Va ancora precisato che il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni è condizionato, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51 c.p.p., comma 3 bis, dall'apprezzamento discrezionale del giudice, pur quando l'esame sia richiesto dalle parti, circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, In relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi (Cass. Pen. 2, 25423/2007 v. 237147 Gravina Massime precedenti Vedi: N. 29826 del 2001 Rv. 219626, N. 26119 del 2003 Rv. 228300, N. 26119 del 2003 Rv. 228301, N. 6221 del 2006 Rv. 233087).

Il motivo quindi, a fronte dell'adeguata e corretta decisione dei giudici di merito, va rigettato. Con un secondo motivo si lamenta

... omissis ...

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Cola, che condanna al pagamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso del Rollero. Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2010

Sez. 6, **Sentenza n. [6221](#)** del 20/04/2005 Ud. (dep. 16/02/2006) Rv. 233087

Presidente: Trojano P. Estensore: Ippolito F e Conti G. Relatore: Ippolito F e Conti G. Imputato: Aglieri ed altri. P.M. Fraticelli M. (Parz. Diff.)

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Procedimento per reati di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. - Dibattimento - **Mutamento** della persona del giudice - Acquisizione dichiarazioni rese dal testimone o dal dichiarante ex art. 210 cod. proc. pen. nel dibattimento - Ammissibilità.

La disciplina dell'art. 190 bis cod. proc. pen., secondo cui, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati dall'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. l'esame di un testimone o di un soggetto ex art. 210 cod. proc. pen., che abbia già reso dichiarazioni "in dibattimento nel contraddittorio", è ammesso solo se il giudice lo ritenga necessario, si applica anche nell'ipotesi in cui debba procedersi a rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per sopravvenuto mutamento della persona del giudice.

Sez. 3, **Sentenza n. [19729](#)** del 08/04/2010 Ud. (dep. 25/05/2010) Rv. 247190

Presidente: Lupo E. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato: P. G. e altri. P.M. Passacantando G.(Conf.)

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Requisiti della prova in casi particolari - Art. 190 bis cod. proc. pen. - Richiesta di esaminare un teste già assunto - Parziale reticenza del teste - Ammissibilità - Condizioni.

La parziale reticenza del testimone che abbia già reso, nel contraddittorio delle parti, dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento (art. 190 bis cod. proc. pen.), può giustificare un nuovo esame a condizione che siano indicati gli elementi in base ai quali può ritenersi probabile il superamento delle lacune. (Nella specie la difesa aveva sostenuto la necessità del nuovo esame del teste, parzialmente reticente nelle precedenti dichiarazioni rese in un procedimento per reati di prostituzione e pornografia minorile, asserendo che detta reticenza fosse frutto di minaccia o subornazione per indurlo ad accusare ingiustamente l'imputato, asseritamente innocente).

Sez. 6, **Sentenza n. 32803** del 11/05/2012 Ud. (dep. 21/08/2012) Rv. 253412
Presidente: Di Virginio A. Estensore: De Amicis G. Relatore: De Amicis G. Imputato: Aiello e altri. P.M.Iacoviello FM. (Parz. Diff.)

PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Reati di cui all'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. - Esame dei testimoni, o delle persone indicate all'art. 210 cod. proc. pen., che abbiano già reso dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti - Ammissibilità solo quando riguardi fatti diversi o sia necessario sulla base di specifiche esigenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis, comma primo, cod. proc. pen., sollevata per l'asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51, comma terzo-bis, cod. proc. pen., impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 dello stesso codice che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti, atteso che il peculiare regime della lettura di dette dichiarazioni si giustifica per l'esigenza di prevenire l'usura delle fonti di prova (particolarmente pressante in ragione delle peculiarità soggettive ed oggettive dei procedimenti in questione), e che si tratta pur sempre di dichiarazioni provenienti da persona già debitamente esaminata e controesaminata dal soggetto nei cui confronti saranno utilizzate.

V. sent. in pdf. allegata